

«CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA EVOLUZIONE E NOVITA' 2026»

CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia, Padova, Rovigo, Treviso

Giovedì 29 gennaio 2026

Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri
Dott. Franco Mestieri

I testi e i commenti riportati nelle seguenti slide, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.
Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

UNIONE EUROPEA



PAESI TERZI



ORIGINE




ORIGINE
GEOGRAFICA


ORIGINE
PREFERENZIALE

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO L'ORIGINE DELLE MERCI ?



ESEMPI PRATICI DI FASI DI LAVORAZIONE CHE CONFERISCONO L'ORIGINE






1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.



**UNIONE
EUROPEA**

ACCORDI BILATERALI



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ISOLE FAEROER
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
PALESTINA
ALBANIA
BOSNIA ERZEG.
MACEDONIA DEL NORD
MONTENEGRO
SERBIA
TURCHIA
KOSOVO
MOLDAVIA
GEORGIA
UCRAINA

ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



AMERICA CENTRALE



COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA



PAESI ANDINI



COLOMBIA
PERU'
ECUADOR

Accordo di Partenariato Economico
APE

Accordi bilaterali asimmetrici
Evoluzione ACP
(Africa, Caraibi, Pacifico)

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe

Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone


SADC: Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambico, Swaziland o Eswatini, Sud Africa



CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Rep. Dominicana, Grenada, Rep. della Guyana, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Rep. Suriname, Rep. di Trinidad e Tobago

Costa d'Avorio

Africa Centrale: Rep. Camerun

Ghana
Kenya





In attesa di entrata in vigore ACCORDO UE - MERCOSUR





Brasile
Argentina
Uruguay
Paraguay



ACCORDO PANEUROMEDITERRANEO e la «geometria variabile dell'origine»







MA COME FACCIAMO A CAPIRE QUALI SONO I PAESI CHE HANNO
RATIFICATO L'ACCORDO TRA DI LORO??



FINO AL 31/12/2024...ERA SEMPLICE

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
	UE	CH (+LI)	IS	NO	RO	DE	BG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	EO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+LI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

La modernizzazione della Convenzione PEM è oggetto di discussione già dal 2012.

La Convenzione riveduta deve essere approvata all'unanimità in seno al comitato misto della Convenzione PEM.
Varie parti contraenti continuano ad esprimere riserve nei confronti dell'adozione delle modifiche.



DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2198 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione



NEL 2021



Alcuni Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le norme **rivedute e modernizzate** pur mantenendo le discussioni con le altre parti contraenti per raggiungere un accordo nel processo di revisione.



Questa soluzione temporanea permette alle imprese delle parti contraenti di beneficiare di norme di origine **MODERNIZZATE
SEMPLIFICATE
PIU' FLESSIBILI**



A tal fine i protocolli sull'origine contenuti negli accordi bilaterali firmati dall'UE e dai diversi paesi sono stati modificati per includere **L'APPENDICE A** nel quale si trovano le norme Transitorie

2024/390

19.2.2024

**DECISIONE N. 1/2023 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE
NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

del 7 dicembre 2023

relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390]

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 15 giugno 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
- 2) Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine è composto di una rete di accordi di libero scambio. Essa prevede un quadro multilaterale di norme identiche in materia di origine che permette il cumulo diagonale che si applica fatti salvi i principi stabiliti nei pertinenti accordi.
- 3) Nel preambolo della convenzione si riconosce che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica.
- 4) Le parti contraenti della convenzione hanno concordato una modifica della convenzione, al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili.
- 5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La convenzione è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
2. Le modifiche della convenzione entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione


Fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente





Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025



Una parte contraente può essere soggetto a diversi «status» a seconda del contenuto del protocollo bilaterale con i suoi diversi partner del PEM.



Table 1: Simplified overview of diagonal cumulation possibilities in the pan-Euro-Med zone

		EFTA states				Participants in the Barcelona Process										Participants in the EU's Stabilisation and Association Process												
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA				
EU		R	R	R	R	C	R/T	R	R		R/T	R/T		R/T	R(1)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
CH (+LI)	R		R	R	C		C	C	C	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	R	C			
IS	R	R		R	C		C	C	C	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	R	C			
NO	R	R	R		R		C	C	C	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	R	C			
FO	R	C	C	R											R													
DZ	C																											
EG	T/R	C	C	C					C		C			C	C						C							
IL	R	C	C	C					C						C													
JO	R	C	C	C			C	C			C			C														
LB		C	C	C																								
MA	T/R	C	C	C			C		C					C	T/R													
PS	T/R	C	C	C											R													
SY															C													
TN	T/R	C	C	C			C		C		C				C													
TR	R(1)	R	R	R	R		C	C			R/T	R	C	C		C(*)	R	R	R	R	C(*)	C	R					
AL	R	R	R	R											C(*)		R	R	R	R	R	R						
BA	R	R	R	R											R	R		R	R	R	R	R						
KO	R														R	R	R		R	R	R	R						
ME	R	R	R	R											R	R	R	R		R	R	R						
MK	R	R	R	R											R	R	R	R	R	R	R	R			R			
RS	R	R	R	R			C								C(*)	R	R	R	R	R		R						

		EFTA states				Participants in the Barcelona Process										Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
MD	R	R	R	R											C	R	R	R	R	R	R			R	
GE	R	R	R	R											R									C	
UA	R	C	C	C																R		R	C		

(*) Diagonal cumulation between Türkiye, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia is possible. However, please see Table 3 for the possibility of diagonal cumulation between the European Union, Türkiye, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia.

(1) For goods covered by the EU- Türkiye customs union, the date of application is 27 July 2006.



COME SI OTTIENE UN PRODOTTO PREFERENZIALE??



Le regole per determinare l'origine preferenziale sono stabilite dagli accordi siglati dall'UE e i paesi terzi



Le norme per ottenere l'origine sono basate su questi criteri:

Prodotti interamente ottenuti

Lavorazioni sufficienti su materiali non originari

Fabbricazione a partire da materiali originari



METTIAMO A CONFRONTO LE REGOLE DI ORIGINE
Voce doganale 6203



CONVENZIONE PEM 2012



CONVENZIONE PEM 2023

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (*) (*)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)	



CONVENZIONE PEM 2012

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1983

Copyright riservato (107)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale


35

CONVENZIONE PEM 2023		
Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, non a maglia: esclusi:	(*) (*) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bebés), ricamati	(*) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali: purga, sbianca, mercurio, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatizzazione, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

STAMPA CON RISPETTO
REGOLA DI VALORE!




NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA, ISOLE FAEROER,
TUNISIA, MAROCCO, EGITTO, GIORDANIA, ISRAELE, PALESTINA,
TURCHIA, ALBANIA, BOSNIA ERZEGOVINA, MACEDONIA DEL NORD,
MONTENEGRO, SERBIA, TURCHIA, KOSOVO,
MOLDAVIA, GEORGIA, UCRAINA

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1983

Copyright riservato (107)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

36



		EFTA states			Participants in the Barcelona Process												Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA		
AL	R	R	R	R											C		R	R	R	R	R	R				



EFTA states					Participants in the Barcelona Process										Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
TN	T/R	C	C	C		C		C		C				C										



METTIAMO A CONFRONTO LE REGOLE DI ORIGINE
Voce doganale 8421

CONVENZIONE PEM 2012

CONVENZIONE PEM 2023

CONVENZIONE PEM 2012

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8421 non è presente
Quindi vado alla regola del capitolo

ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	---	---

CONVENZIONE PEM 2023




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8430	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti; Biglie; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



QUALI NOVITA' ?



STRUTTURA DELLA CONVENZIONE



DEFINIZIONE DI PREZZO FRANCO FABBRICA

- f) "prezzo franco fabbrica", il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte contraente, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

Non vengono
menzionati i
pneumatici usati

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
- b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
 - ii) appartengono a società
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Scomparsi i requisiti riguardanti la cittadinanza
del comandante, degli ufficiali e dell'equipaggio

Art. 4 LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI



CALCOLO DEL PREZZO MEDIO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

Al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio

Possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore dei materiali non originari come **VALORE MEDIO**

VALORE MEDIO CALCOLATO FACENDO LA SOMMA:

dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso **dell'anno fiscale precedente**



valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso **dell'anno fiscale precedente**

E' necessario chiedere autorizzazione all'autorità doganale

TOLLERANZE



Articolo 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:

a) il 15% del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

YES!

PESO

VALORE

No tolleranza per prodotti interamente ottenuti

OK tolleranza per prodotti che prevedono nella fabbricazione prodotti interamente ottenuti

ESEMPI DI TOLLERANZA: VALORE E PESO



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ESEMPIO DI TOLLERANZA: 15% DEL VALORE

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ESEMPIO DI TOLLERANZA: 15% PESO

TOLLERANZE NEI TESSILI



Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili (escluse le fodere e le contofodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 6


Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

CUMULO DELL'ORIGINE





PAESI ACCORDISTI al 1.01.2026

NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ISOLE FAROER
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
ISRAELE
PALESTINA
TURCHIA
ALBANIA
BOSNIA ERZEGOVINA
MACEDONIA DEL NORD
MONTENEGRO
SERBIA
TURCHIA
KOSOVO
MOLDAVIA
GEORGIA
UCRAINA

COSTA RICA
EL SAVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA

COLOMBIA
PERU'
ECUADOR



MESSICO

CILE

COREA DEL SUD

CANADA

GIAPPONE

SINGAPORE

VIETNAM

REGNO UNITO

NUOVA ZELANDA

LIBANO

ALGERIA

SIRIA

ACP

APE- EPA

PTOM

SPG

CUMULO DELL'ORIGINE

Articolo 7

Cumulo dell'origine

- Lavorazioni sufficiente
o
- prodotti interamente ottenuti

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.


- n) "valore aggiunto", la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre parti contraenti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella parte contraente esportatrice;

CUMULO DELL'ORIGINE


APPLICABILE A QUESTE CONDIZIONI:



- 1 I paesi hanno siglato accordi in materia di origine preferenziale tra loro
- 2 Viene lavorato in un paese materiale di origine preferenziale dell'altro paese
- 3 Si effettua una lavorazione SUPERIORE alle lavorazioni INSUFFICIENTI






CUMULO BILATERALE





CUMULO DIAGONALE nella CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



PAESE DI DESTINAZIONE PAESE «C»
Esempio: Svizzera

**ACCORDO
RATIFICATO
TRA «A» e «C»**
Esempio: Tunisia e
Svizzera

**ACCORDO
RATIFICATO
TRA «B» e «C»**
Esempio: Italia e
Svizzera

ORIGINE MATERIE PRIME PAESE «A»
Esempio : Tunisia

PAESE DI LAVORAZIONE «B»
Esempio: Italia







Table 1: Simplified overview of diagonal cumulation possibilities in the pan-Euro-Med zone

		EFTA states				Participants in the Barcelona Process										Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
EU		R	R	R	R	R	C	R/T	R	R	R/T	R/T	R/T	R/T	R/T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
TN	T/R	C	C	C			C		C	C	C				C										

CUMULO PANEUROMEDITERRANEO DELL'ORIGINE



Origine preferenziale UE
CUMULO APPLICATO CON SVIZZERA

DOVE POSSO SPENDERE QUESTA
ORIGINE PREFERENZIALE OTTENUTA?



**ORIGINE PREFERENZIALE UE
CUMULO APPLICATO CON SVIZZERA**

		EFTA states			Participants in the Barcelona Process										Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
EU		R	R	R	R	C	R/T	R	R		R/T	R/T		R/T	R(1)	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CH (+LI)	R		R	R	C		C	C	C	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	C

CUMULO TOTALE ?



...continua CUMULO DELL'ORIGINE art. 7

3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.



Previsto il cumulo totale con esclusione dei prodotti tessili

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.




Per i tessili: previsto il cumulo totale solo negli scambi bilaterali

CUMULO TOTALE



SOMMA DI LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PAESI DIVERSI
CHE INSIEME REALIZZANO LA LAVORAZIONE SUFFICIENTE



SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 20 Convenzione PEM «old»



Nel PEM la condizione per chiedere la SEPARAZIONE CONTABILE è «se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici ed intercambiabili comporta COSTI NOTEVOLI O DIFFICOLTA' PRATICHE»

Articolo 12 Convenzione PEM «new»



Nel PEM 2023 invece:
«Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della SEPARAZIONE CONTABILE»

SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 20 Convenzione PEM «old»



Non previsto

Articolo 12 Convenzione PEM «new»



Possibilità di garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce **1701** utilizzando il metodo senza tenere i prodotti in scorte separate

IN COSA SI CONCRETIZZA IL METODO DI SEPARAZIONE CONTABILE?

**E' UN QUALSIASI METODO CHE GARANTISCA CHE I MATERIALI CONSIDERATI
ORIGINARI NON SIANO IN QUANTITA' SUPERIORE A QUELLA CHE RISULTEREBBE
SE I MATERIALI FOSSERO STATI FISICAMENTE TENUTI SEPARATI.**



**IL METODO DELLA SEPARAZIONE CONTABILE E' SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA DA PARTE DELL'AUTORITA' DOGANALE.**



ART. 16 RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI

ELIMINATO IL «NO DRAW BACK»



I PRODOTTI COMPRESI TRA I CAPITOLI 50 E 63
NON SONO SOGGETTI NELLA PARTE ESPORTATRICE AD ALCUN TIPO
DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI
(è PERTANTO RIMASTO IL NO DRAW BACK)

Art. 16 comma 2
Il divieto di restituzione dei dazi si applica quando i prodotti sono
esportati ma non quando sono destinati al consumo interno.



PER I CAPITOLI DA 50 A 63 IL DIVIETO NON SI APPLICA:

1 In caso di cumulo totale (art. 7 paragrafo 4 e 5)

2 Negli scambi bilaterali tra:

UE
Svizzera
Liechtenstein
Islanda
Norvegia
Turchia



Partecipanti processo di
Barcellona
(esclusi Turchia e Israele)

3 Negli scambi bilaterali tra paesi contraenti accordo di Agadir

APPENDICE II



*Appendice II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE NELL'APPENDICE I

INDICE

ARTICOLO UNICO

- ALLEGATO I** Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO II** Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
- ALLEGATO III** Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
- ALLEGATO IV** Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO V** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO VI** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
- ALLEGATO VII** Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO VIII** Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina
- ALLEGATO IX** Scambi commerciali nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadiz)
- ALLEGATO X** Scambi commerciali disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldavia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- ALLEGATO A** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO B** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO C** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO D** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO E** Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- ALLEGATO F** Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

APPENDICE II

DIVIDI SLIDE

APPENDICE II ALLEGATO I

SCAMBI COMMERCIALI TRA L'UE E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'UE

Articolo 1

I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 7 dell'appendice I se:

- a) il paese della destinazione finale è l'Unione europea e
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea; oppure
 - ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea;

oppure

- b) il paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari dell'Unione europea; oppure
 - ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea.

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <ul style="list-style-type: none"> - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95	- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg <ul style="list-style-type: none"> - altri - altre
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove <ul style="list-style-type: none"> - altri - altri, esclusi gli estratti di malto - altre
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè

Codice NC	Designazione delle merci
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove - altri - altri
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove - altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate - altri - altre
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: — Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol — altri: — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola — altri

TUNISIA: CONTINGENTI DI ORIGINE



ALLEGATO

«Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ ("la convenzione") quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle relative disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo ("norme transitorie") sono considerati originari dell'Unione europea o della Repubblica tunisina.

2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui si basano.

DECISIONE N. 1/2025 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 22 gennaio 2025

che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2025/324]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

...OMISSIS...

(9) Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. È opportuno pertanto introdurre una disposizione sull'applicazione generale della permeabilità tra la convenzione e le norme transitorie nel protocollo n. 4.

(10) A seguito di una richiesta della Tunisia, quantitativi limitati di prodotti tessili originari della Tunisia dovrebbero beneficiare del trattamento preferenziale a condizioni specifiche per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 6

Norme di origine soggette a contingenti per taluni prodotti

1. Fatte salve le regole dell'elenco di cui all'allegato II dell'appendice I della convenzione e quelle di cui all'allegato II dell'appendice A del presente protocollo, per i prodotti elencati nell'appendice B del presente protocollo le disposizioni dell'appendice B del presente protocollo possono applicarsi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
2. Il Comitato di associazione monitora regolarmente e, entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, rivede l'attuazione dell'appendice B e l'impatto della sua applicazione. Alla luce di tale revisione, il Consiglio di associazione può decidere di modificare l'appendice B.
3. Le parti hanno la possibilità di sottoporre qualsiasi questione relativa, tra l'altro, all'applicazione o all'interpretazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, al Consiglio di associazione o al sottocomitato per l'industria, il commercio e i servizi.
4. Se ritiene che vi siano prove sufficienti del fatto che la repubblica tunisina ha adottato o mantiene in vigore una misura che ostacola gli scambi dei prodotti elencati nella sezione XI del sistema armonizzato (tessili e abbigliamento), l'Unione europea, dopo aver notificato alla repubblica tunisina una richiesta di consultazioni, può sospendere temporaneamente la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La sospensione ha effetto entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni da parte dell'Unione europea alla Repubblica tunisina.



Appendice B

Norme di origine soggette a contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica tunisina

Articolo 1

Disposizioni comuni

1. Ai fini della presente appendice è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 per tutti i prodotti elencati nella tabella seguente. Tale certificato contiene la seguente dicitura in francese: "Dérogation - Appendice B du Protocole 4". Tale dicitura figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.
2. Ai fini del presente articolo e ai fini della gestione dei contingenti, per "anno" si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, per gli anni successivi, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno precedente.
3. Nell'Unione europea la gestione di tutte le quantità di cui alla presente appendice è compito della Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per la gestione efficace nel quadro disciplinato dalla legislazione pertinente della parte Unione europea.
4. I contingenti annui elencati nella tabella seguente sono gestiti dalla Commissione europea secondo il principio "first-come, first-served" ("primo arrivato, primo servito"). Le quantità esportate dalla Repubblica tunisina nell'Unione europea nell'ambito di tali deroghe sono calcolate sulla base delle importazioni nell'Unione europea.
5. I prelievi effettuati da ciascun contingente annuale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione europea successivo alla fine del periodo annuale. Se meno dell'85 % del volume del contingente annuo è utilizzato nell'anno N, è possibile riportare l'assegnazione del contingente per tale linea specifica all'anno N + 1 successivo fino a un limite del 15 % del contingente per l'anno N.
6. Nell'ambito della gestione dei prodotti che beneficiano del contingente annuo in elenco, quando il contingente è esaurito, il suo volume iniziale può essere automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto nell'anno N + 1. Il volume del contingente per l'anno N + 1 è quindi limitato al 90 %. I volumi non utilizzati nell'anno N si aggiungono a tale 90 % del contingente per l'anno N+1.
7. La presente appendice si applica unicamente per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni o trasformazioni

1. Per i prodotti elencati nelle prime due colonne della tabella che segue, le norme relative alla lavorazione o alla trasformazione sono stabilite nella colonna 3 nei limiti dei quantitativi indicati (contingenti) nelle colonne 4 (dal primo anno alla fine del terzo anno) e 5 (dal quarto anno alla fine del quinto anno).

2. L'allegato I dell'appendice I della convenzione nella versione dell'1 gennaio 2022, contenente le note introduttive all'elenco nell'allegato II di tale appendice, si applica *mutatis mutandis* alla tabella in appresso.

#	Nomenclatura combinata (SA 2022)	Descrizione del prodotto (a titolo puramente informativo)	Lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l'Unione europea: dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l'Unione europea: dal quarto anno fino alla fine del quinto anno
	1)	2)	3)	4)	5)
1	61034200	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", per uomo o ragazzo, di cotone	Taglio dei tessuti e confezione	139 000 unità	108 000 unità

90/93

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/324/oj>

GU L del 20.2.2025

IT

#	Nomenclatura combinata (SA 2022)	Descrizione del prodotto (a titolo puramente informativo)	Lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l'Unione europea: dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l'Unione europea: dal quarto anno fino alla fine del quinto anno
	1)	2)	3)	4)	5)
2	61034900	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche	Taglio dei tessuti e confezione	101 700 unità	71 100 unità
3	61046200	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", per donna o ragazza, di cotone	Taglio dei tessuti e confezione	310 000 unità	213 000 unità
4	61046300	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Taglio dei tessuti e confezione	248 600 unità	174 200 unità
5	61051000	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	Taglio dei tessuti e confezione	235 000 unità	160 500 unità
6	61062000	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Taglio dei tessuti e confezione	71 200 unità	51 600 unità

...ELENCO CONTINUA

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE



COME SI ATTESTA L'ORIGINE PREFERENZIALE ALL'INTERNO DELLA UE e in ITALIA?

1) Acquisto o vendita di
prodotti in Italia o
all'interno dell'UE



Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore
Allegato 22-15 oppure allegato 22-16



CARTA INTESTATA
 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447
ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale
 La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

Fette biscottate «golosone» art. 14541 voce doganale.....

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a **Pippo Srl** ⁽³⁾, sono originarie di **UE** ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con

Dichiara ⁽⁵⁾:

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☒ **Cumulo non applicato**

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal **01/01/2026** al **31/12/2028** ⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente **Pippo Srl** della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Carpi, 01.01.2026 ⁽⁸⁾

PLUTO SpA ⁽⁹⁾

Marco Rossi ⁽¹⁰⁾

Legale Rappresentante ⁽¹⁰⁾

UE e Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Turchia, Isole Faeroer, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Giordania, Libano, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Andorra, San Marino, Cile, Sud Africa, Messico, Ceuta, Melilla, Corea del Sud, ACP/EPA, Ptom, SPG, Canada, Paesi America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Columbia, Perù, Georgia, Moldavia, Ucraina, Ecuador, Giappone Singapore, Vietnam Regno Unito, Nuova Zelanda subordinatamente alla ratifica degli accordi.

Massimo 2 anni

ATTENZIONE: PER COMPILARE L'ELENCO DEI PAESI E' OBBLIGATORIO CONTROLLARE OGNI SINGOLO ACCORDO SULLA BASE DEL PROPRIO PRODOTTO (VOCE DOGANALE)

Franco, Samuela e Marica Mestieri
 Doganalisti in Carpi dal 1983

Copyright riservato (107)
 E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

93

Articolo 62
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
 (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);

b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;

c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.
- Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da

Franco, Samuela e Marica Mestieri
 Doganalisti in Carpi dal 1983

Copyright riservato (107)
 E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

94

COME SI ATTESTA L'ORIGINE PREFERENZIALE
IN ESPORTAZIONE O IN IMPORTAZIONE?



2) Esportazione o
importazione prodotto di
origine preferenziale
da un paese terzo che ha
siglato accordi con l'UE



Attestazione di origine su fattura per
spedizioni di valore < € 6000

EUR 1

STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

REX



EUR1, STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO O REX?

COME FACCIAMO A SAPERE COSA DEVO UTILIZZARE?

IN OGNI ACCORDO E'
SPECIFICATA LA PROVA DI ORIGINE RICHIESTA.



ATTESTAZIONE DI ORIGINE IN FATTURA

EUR1

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

REX

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore IT REX EORI) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.(3).

(Luogo e data (5))
(nome stampato dell'esportatore)

REX
GIAPPONE

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore IT REX EORI) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.(3).

(Criteri di origine Usati (4)) A - B - C 1, 2, 3, 4 - D - E

(Luogo e data (5))
(Nome stampato dell'esportatore)

PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1

Previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio, sia bilaterali che multilaterali.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085
2. Certificato utilizzato negli accordi preferenziali tra		
3. Destinataria (nome, indirizzo completo, paese) (prelazione facoltativa)		
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui il prodotto è originario		
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione		
6. Informazioni (organismi di trasporto, condizioni tecniche)		
7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marchio, numeri, numeri e natura del cotti (7), designazione delle merci		
9. Messo (data, luogo, ora, firma)		
10. Fattura (numero, data)		
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (7) Modello Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A Data		
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, dichiaro che le merci di cui sono in possesso sono conformi a quanto richiesto per ottenere il presente certificato. Firma Data		

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085
Prima di compilare il formulario consultare la nota al verso		
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra:		
a.		
b.		
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui il paese esportatore è originario	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		
7. Osservazioni		
Cumulation applied with (nome paese)		
8. N. d'ordine, marca, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (g, m³, ecc.)	10. Fatture (numero e data)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (1) Del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A (firma)		
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra esportano, alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a (firma)		

PER I PAESI FACENTI PARTE LA CONVENZIONE PEM



Articolo 8 comma 3
Decisione 1/2023

ESPORTATORE AUTORIZZATO

«status di esportatore autorizzato»



STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO

Istituto che consente di facilitare i traffici commerciali con i paesi con i quali esistono accordi basati sull'origine preferenziale.

La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta entro l'ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura.

Si deve dimostrare all'autorità doganale che l'azienda è a conoscenza delle norme di origine e delle regole specifiche per i propri prodotti.

Lo status deve essere richiesto in riferimento ai singoli paesi accordisti. L'operatore deve dimostrare che sono in corso scambi commerciali

Ottenuto il numero di autorizzazione, l'operatore economico lo dovrà inserire nell'attestazione di origine in fattura.
Questa attestazione sostituisce l'EUR 1

ESPORTATORE REGISTRATO REX



SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI REX

A differenza dello Status di esportatore autorizzato, la registrazione REX è valida verso tutti i paesi con i quali si applica il sistema degli esportatori registrati.

Si rende necessaria la richiesta di ESTENSIONE solo nel caso si decida di esportare una tipologia di prodotto diversa da quella per la quale è stata ottenuta la registrazione al REX.

REX

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore IT REX EORI) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.(3).
(Luogo e data (5))
(nome stampato dell'esportatore)



ATTENZIONE

**DICHIARARE ERRONEAMENTE UN PRODOTTO DI
ORIGINE PREFERENZIALE**

E' FALSO IN ATTO PUBBLICO!!!!

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione.
2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Da tali risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti, e se soddisfino gli altri requisiti della presente convenzione.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
- A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte contraente prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione in relazione alla presente convenzione.

Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande.

Confucio



Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri
Dott. Franco Mestieri

I testi e i commenti riportati nelle seguenti slide, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.
Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.